REPUBBLICA ITALIANA SENT. 2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai Magistrati

| | |
|---|---|
| dott.ssa | Presidente |
| dott. | Consigliere |
| dott.ssa | Referendario, relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Liguria nei confronti di Vincenzo Carpentieri, nato a Nocera Inferiore (SA) il 27.2.1982, non costituito.

Uditi, nella pubblica udienza del 25.5.2023, il relatore dott.ssa

ed il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato il 29.11.2022, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio il sig. prospettando a suo carico un'ipotesi di danno da illecita percezione di fondi pubblici.

In particolare, al convenuto viene contestato lo sviamento delle finalità per le

quali, ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli era stato concesso un finanziamento che, destinato al pagamento dei fornitori, sarebbe stato utilizzato, invece, per scopi diversi.

L'attore osserva che per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state adottate numerose iniziative straordinarie al fine di prevenire o arginare gli effetti negativi della pandemia sul sistema economico nazionale.

In particolare, il medesimo evidenzia che l'art. 13, comma 1, del citato d.l. n. 23/2020 stabilisce che lo Stato rilasci garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, attraverso lo stanziamento di fondi da parte di [redacted] e del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, prevedendo una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo per permettere a coloro che svolgono attività d'impresa, danneggiata dalla crisi epidemiologica, di reperire la liquidità necessaria.

Premesso il quadro normativo di riferimento, il requirente riferisce che, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, è emerso che il sig. [redacted] titolare della omonima ditta cessata il 31.8.2021, dopo aver richiesto ed ottenuto, il 17.8.2020, un finanziamento di euro 30.000,00 garantito da [redacted], lo avrebbe interamente utilizzato per finalità personali, soggiungendo che per gli stessi fatti risulta avviato procedimento penale n. 3650/21 dalla Procura della Repubblica di Imperia per il reato di cui all'art. 316-bis c.p..

Nello specifico, il convenuto, ricevuto il finanziamento sul c/c bancario della propria ditta, ne avrebbe utilizzato una parte, pari a euro 20.000,00, per un bonifico in favore della (diversa attività, di cui sarebbe stato socio) mentre altre uscite dal c/c in questione non avrebbero natura commerciale, connessa all'attività svolta, ma risulterebbero riconducibili ad operazioni di natura privata (omissis).

Consterebbe, inoltre, dalle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto alla G.d.F. la sua consapevolezza che il finanziamento ottenuto avrebbe dovuto essere utilizzato per l'attività della propria ditta.

L'attore prospetta, anche sulla base della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che, sebbene erogati da banche e intermediari abilitati e non dallo Stato o da altri enti pubblici, si tratterebbe di fondi previsti da normativa statale, aventi finalità pubblicistiche e vincoli di destinazione (il sostegno alle imprese danneggiate dagli effetti negativi della epidemia da Covid-19) e assistiti da garanzia statale, automaticamente operativa in caso di mancata restituzione del finanziamento. Ciò in quanto il Fondo PMI è un'articolazione del Ministero dello sviluppo economico che opera spendendo la garanzia patrimoniale fornita dallo Stato, che sarebbe l'effettivo soggetto patrimonialmente danneggiato nel caso di esito negativo del finanziamento ed escussione della garanzia stessa.

Rimasto senza esito l'invito a dedurre, ritualmente notificato, ritenendo che da quanto sopra riportato emergessero profili di danno erariale per euro 30.000,00, pari al finanziamento garantito dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 23/2020, addebitabile al comportamento doloso del sig. titolare dell'omonima ditta - il quale, pur consapevole che il

finanziamento con garanzia statale, ricevuto, avrebbe dovuto essere utilizzato per finalità comunque attinenti alla propria attività, lo avrebbe impiegato per finalità estranee a quelle normativamente previste ed espressamente indicate dallo stesso imprenditore nella sua richiesta di finanziamento - l'attore conclude per la condanna del convenuto al risarcimento in favore del Ministero dello sviluppo economico della somma di euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

All'udienza odierna, il rappresentante del Pubblico Ministero, in via pregiudiziale, ha dedotto la giurisdizione di questa Corte e, nel merito, ha insistito per l'accoglimento della domanda rimarcando che l'attualità del danno del cui risarcimento si controverte discenderebbe dal vincolo pubblico impresso al finanziamento, il quale precluderebbe altre utilizzazioni delle risorse rese disponibili.

Alla domanda del Relatore, a ciò autorizzato dal Presidente, in ordine allo stato del finanziamento, il Procuratore ha risposto esibendo nota della Guardia di Finanza, - di cui viene altresì autorizzato il deposito - da cui risulta che il convenuto ha assolto al saldo del preammortamento ed è in regola con la restituzione delle rate.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il giudizio concerne un'ipotesi di danno da sviamento delle finalità pubbliche perseguite dal legislatore con le misure di sostegno finanziario varate per attenuare gli effetti delle restrizioni introdotte allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica provocata dalla pandemia da Covid-19.

1. In via pregiudiziale di rito, accertata la tempestività e la regolarità della

notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, avvenuta a mani proprie del destinatario in data 16.12.2022, e, dunque, l'integrità del contraddittorio, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto.

2. Ancora in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di affrontare la questione, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento al rapporto di servizio tra il soggetto convenuto e la P.A.

Il vaglio della propria *potestas iudicandi* rimesso a questo giudice non può che prendere le mosse dall'esame del quadro normativo nel quale si iscrive la fattispecie per cui è causa.

L'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", c.d. "decreto liquidità", convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, ha previsto l'intervento finanziario dello Stato in favore delle piccole e medie imprese che fossero risultate in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia da Covid-19.

Ciò attraverso il Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (d'ora innanzi anche "il Fondo") - gestito, per conto del Ministero dello sviluppo economico e sulla base della convenzione del 28.3.2012 e dei successivi atti aggiuntivi, da un Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cinque banche - il quale consente agli istituti di credito di erogare finanziamenti garantiti dallo Stato.

Con tale Fondo, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie: in sostanza, la garanzia pubblica sostituisce le garanzie ordinariamente richieste per ottenere un finanziamento.

Si tratta, dunque, di un'agevolazione statale, finanziata anche con risorse europee, attivabile solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di *leasing* e altri intermediari finanziari.

Va osservato che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, per cui le condizioni del finanziamento sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Con il cennato intervento normativo il Fondo in questione è stato potenziato, le procedure di accesso semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

In particolare, per ciò che qui rileva, l'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23/2020 ha previsto che "*previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento*" (ridotta al 90 per cento per i finanziamenti concessi a decorrere dal 1° luglio 2021 e all'80 per cento per quelli concessi a decorrere dal 1° gennaio 2022) "*(...) i nuovi finanziamenti*" – per un importo non superiore a 30.000,00 euro - "*concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra*

*professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (...)*".

L'intervento del Fondo opera a condizioni particolarmente favorevoli e mediante procedure in deroga alla normativa vigente in quanto "*in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.*"

Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, non viene effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo.

Così tratteggiato lo scenario normativo di riferimento, in punto di giurisdizione, il Collegio osserva che è pacifico il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della *potestas iudicandi* della Corte dei conti per danno erariale, deve aversi riguardo non alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato destinatario di contribuzione (Cass., Sez. Un., n. 12108/2012) - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti con tale contribuzione (Cass., Sez. Un., n. 23332/2009).

Non solo è irrilevante la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico ma è inconferente anche il titolo in base al quale la gestione del pubblico

denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Cass., Sez. Un., nn. 20434/2009, 4511/2006 e 3351/2004).

E' stato, conseguentemente, affermato che qualora l'amministratore di un ente anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo - in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite - egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (*ex multis*, Cass., Sez. Un., n. 20434/2009 e n. 15490/2020).

È stato, altresì, chiarito che è sufficiente a realizzare il rapporto di servizio con la p.a. la gestione effettiva da parte del soggetto privato del pubblico denaro (*ex multis*, Cass., sez. un., n. 23599/2010), poiché il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass., Sez. Un., n. 33845/2021).

Il giudice regolatore ha, infine, precisato che, ove dei contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di programmi di interesse generale il beneficiario disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale li ha ricevuti, lo scopo perseguito dal soggetto pubblico erogatore viene a risultare frustrato e che in tale ipotesi spetta alla Corte dei Conti la cognizione dell'azione restitutoria-risarcitoria promossa dalla Procura contabile per la *mala gestio* del contributo (Cass., Sez. Un., n. 21297/2017).

E', dunque, granitico l'orientamento secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la p.a. elargitrice di un contributo statale ed i soggetti privati:

qualora quest'ultimi, disponendo della somma erogata dissimilmente rispetto agli obiettivi prestabiliti o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, violano i limiti imposti dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, rispondono per danno erariale innanzi alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., n. 111/2020).

Senonché, il caso che ne occupa impone qualche valutazione ulteriore: v'è, infatti, da scrutinare se l'erogazione economica che il convenuto ha conseguito da parte dell'istituto di credito privato, con garanzia del 100 per cento prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere considerata alla stregua di un finanziamento statale, ossia se la garanzia dello Stato rilevi ai fini della qualificazione in termini pubblicistici della medesima erogazione.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il Fondo abbia natura pubblica.

Indici in tal senso si ricavano, innanzitutto, dalle norme sulla *governance* dettate dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla cui stregua l'amministrazione del Fondo è affidata a un consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

Ulteriori indicazioni circa il carattere pubblicistico del Fondo e della relativa garanzia si traggono dal richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel citato art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. "decreto liquidità".

Utili argomenti a sostegno di ciò che si è venuti fin qui considerando sono offerti, in primo luogo, dagli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ciò, sia quanto alla natura dei crediti discendenti dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione da parte del beneficiario di un finanziamento garantito dal Fondo, sia quanto alla configurabilità dei delitti di cui agli artt. 316-*bis* c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) in relazione, rispettivamente, allo sviamento della destinazione e all'indebita percezione dei finanziamenti, di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. "decreto liquidità".

Sotto il primo profilo, in un caso concernente l'applicabilità ad un credito per "*recupero agevolazioni ex L. 662/96*", insinuato allo stato passivo del fallimento del beneficiario del finanziamento garantito dal Fondo, del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*": il quale individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi), la Suprema Corte (Cass., ord. n. 6508/2020, alle cui motivazioni, pienamente condivise dal Collegio, si

rimanda) ha statuito che "*anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5° legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato* (…)". Ciò, sulla base della considerazione, tra l'altro, che "*l'intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro*".

Con riferimento invece alla sussumibilità nella fattispecie penale incriminatrice prevista dall'art. 316-*bis* c.p. dello sviamento dalle previste finalità del finanziamento garantito dal Fondo, tranne che per un precedente rimasto isolato (Cass. pen., n. 22119/2021), presso la Suprema Corte, si è consolidato l'indirizzo secondo cui il reato di malversazione a danno dello Stato è configurabile anche in relazione ai finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche.

In particolare, la Corte di legittimità ha condivisibilmente evidenziato che "*il finanziamento erogato dalla banca, (...) trova causa proprio nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dal Fondo PMI, al fine di dare sostegno alla liquidità delle imprese private che versavano in una fase di illiquidità, e per le quali in condizioni ordinarie di mercato, il ricorso al credito bancario sarebbe risultato assai difficile, se non precluso dall'esame del merito di credito. L'ausilio economico deve, dunque, ritenersi «ottenuto»*

*dallo Stato, in quanto è erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse (quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in seguito allo shock economico determinato dalla diffusione della pandemia), che si pongono come condizione della sua erogazione. Per effetto dell'intervento della garanzia pubblica, del resto, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha previamente accantonato un apposito fondo. Il Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la stessa realizzabilità dell'operazione economica di finanziamento, esonerando con la propria prestazione di garanzia la banca dall'esame del merito di credito e assumendo l'onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario*" (Cass. pen., n. 28416/2022).

Può sostenersi dunque che la garanzia statale assurge a *condicio sine qua non* del finanziamento erogato dalla banca privata, di talché le disponibilità finanziarie acquisite grazie al finanziamento garantito dal Fondo "*derivano non già dal puro ricorso al mercato finanziario quanto all'intervento indiretto posto in essere dallo Stato. Alla stregua di tali rilievi si è dunque, in presenza di un ausilio economico «ottenuto dallo Stato», (...), ancorché il finanziamento sia direttamente erogato dalle banche consorziate nel Fondo PMI*" (Id. ult. cit.).

Sulla base di siffatte argomentazioni la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto "*in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia*

*rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge*" (Id., ult. cit.).

Come già accennato, alle medesime conclusioni la Cassazione perviene esaminando l'applicabilità dell'art. 316-*ter* ai casi di indebita percezione dei finanziamenti di cui all'art. 13 del c.d. "decreto liquidità", osservando che "*l'unitario contenuto dell'erogazione pubblica non si presta ad essere scisso (da un lato il prestito e dall'altro la garanzia dello Stato),*" poiché "*il finanziamento trova la sua causa proprio nella garanzia che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all'economia privata allo strumento negoziale posto in essere con la necessaria mediazione e partecipazione dell'istituto di credito. Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario. (...) Tali elementi portano a ritenere che lo Stato abbia comunque fornito un contributo causalmente determinante all'erogazione del finanziamento, operando per il tramite di un istituto privato*". Infine, "*l'automatismo nell'erogazione della garanzia consente di concludere per l'esistenza dell'intima connessione tra garante e garantito tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento materialmente corrisposto dall'istituto di credito*". Pertanto, l'erogazione del prestito a titolo di mutuo garantito dallo Stato attraverso il Fondo "*si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito*" (Cass.

pen., n. 11246/2022) e "*la prestazione della garanzia genera un vincolo obbligatorio a carico del Fondo, con l'assunzione di una posizione di rischio economico omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro*" (Cass. pen., n. 2125/2021).

Dalla sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento erogato attraverso l'istituto di credito privato nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito con l'intervento di politica economica a sostegno delle imprese in crisi di liquidità discende, in ragione dell'obbligo per il medesimo beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l'erogazione è concessa, la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato, e, dunque, della giurisdizione di questa Corte (conformemente, Sez. Marche, n. 18/2023, alle cui motivazioni pure si rimanda).

3. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, primo fra tutti il danno, consistente nella diminuzione patrimoniale subita dallo Stato e, per esso, dal Ministero dello sviluppo economico, per l'impiego inutile di risorse - vincolate a garanzia del finanziamento e, perciò, sottratte ad altri usi - in termini di illecito sviamento dalle specifiche finalità pubbliche del beneficio ottenuto, di colpevole fallimento nel raggiungimento dello specifico obiettivo perseguito dalle misure a sostegno delle imprese in difficoltà finanziaria.

Emerge incontrovertibilmente dalla documentazione prodotta dalla Procura che l'Erario ha patito un *vulnus* connotato dai prescritti requisiti di certezza, concretezza ed attualità.

Il pregiudizio patrimoniale si è, invero, integralmente verificato in tutti i suoi

componenti allorché la somma erogata è stata utilizzata in modo diverso da quello programmato.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua "*in tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l'irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione*" (Sez. Campania, nn. 249/2012 e 52/2000; Sez. Lombardia, n. 406/2006; Sez. Marche, n. 793/2003; SS.RR. n. 532/1987).

In altri termini, è pacifico che il danno erariale risulti certo ed attuale se sussiste al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell'attività recuperatoria dell'Amministrazione danneggiata (così, *ex multis*, Sez. Liguria, nn. 372/2009, 155/2008 e 609/2004; Sez. Campania, n. 696/2008; Sez. Basilicata, n. 208/2003).

Nel caso di specie, i caratteri della certezza, concretezza ed attualità non vengono elisi dalla circostanza che l'Amministrazione non abbia, allo stato, subito l'escussione della garanzia da parte della banca erogatrice del finanziamento né sarebbe pertinente opinare che a tale eventualità, sul piano civilistico, potrebbe porsi rimedio attraverso l'azione di regresso del Fondo di garanzia escusso nei confronti dell'imprenditore inadempiente, poiché la stessa si colloca su un piano distinto ed è retta da principi diversi da quelli propri dell'azione di responsabilità amministrativa.

Nell'odierno giudizio di cognizione non rileva neppure la futura possibile

restituzione integrale, da parte del beneficiario, del finanziamento ricevuto, la quale produrrebbe i propri effetti, che rimangono certamente salvi, esclusivamente nella sede esecutiva della sentenza.

Dal corredo probatorio versato in atti risulta che il sig. ha ottenuto il finanziamento per cui è causa con la causale "*pagamento fornitori*" sviandone, tuttavia, l'utilizzo dallo scopo per il quale era stato concesso.

Nello specifico, egli stesso ha dichiarato (Cfr. verbale del 15.10.2021, in atti) che l'aiuto finanziario era stato richiesto per risolvere alcune situazioni generate dalla crisi causata dal Covid-19 e che, "*dal momento in cui mi è stata accreditata la somma di euro 29.925,00 non ho più effettuato acquisti di materiali di elettronica tramite la mia ditta poiché ho deciso di aprire una società insieme a mio fratello e ad altre due persone. Pertanto, una parte del denaro ricevuto in prestito – pari ad euro 20.000,00 – è stata girata sul conto della società " ", quale apporto soci. I restanti 9.925,00 euro li ho usati omissis. La mia ditta individuale è stata quindi cessata nell'agosto di quest'anno. Ho tenuto aperto il conto riferibile alla ditta stessa per pagare il prestito.*"

Il contenuto di tali dichiarazioni è stato poi confermato dai riscontri eseguiti dalla Guardia di Finanza sulla documentazione esibita dal sig. , i cui esiti si rinvengono in atti: 1) il saldo del conto corrente della ditta individuale prima dell'accredito del finanziamento è negativo; 2) le operazioni di entrata e di uscita rilevate dalla data di accredito del finanziamento (17.8.2020) alla cessazione dell'attività (31.8.2021) "*risultano non avere natura commerciale ma privata o semplicemente contabile (...). Non risultano accrediti legati a clienti o versamenti di incassi*" né "*operazioni di pagamento*

*nei confronti di fornitori*"; 3) il 7.10.2020 "*risulta effettuato un bonifico di € 20.000,00 (...) riportante quale descrizione dell'operazione la descrizione "Bonifici ', Imprese favore :*".

Infine, alla domanda se fosse a conoscenza che "*i soldi ricevuti avrebbero dovuto essere interamente utilizzati per la sua ditta individuale*", il sig. ha risposto affermativamente (Cfr. ancora verbale del 15.10.2021).

Al riguardo il Collegio rileva, da un lato, che nelle premesse del decreto-legge n. 23/2020 è richiamata "*la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi*" e, dall'altro, che le "*Disposizioni operative*" per la gestione del Fondo, tra i "*Requisiti generali*" di ammissibilità delle operazioni finanziarie, di cui alla lettera C1 della Parte III, non derogati dal c.d. "decreto liquidità", prevedono che, a fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie devono essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

Da quanto fin qui considerato emerge, in modo inconfutabile, l'antigiuridicità della condotta del convenuto, la quale, stanti l'ammessa consapevolezza e, conseguentemente, l'intenzionalità dello sviamento delle risorse ottenute dalle finalità per le quali erano state erogate, deve qualificarsi in termini di dolo.

La coscienza e volontarietà caratterizzano tanto la condotta antidoverosa che l'evento dannoso, secondo quanto richiede la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dettata dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 16.7.2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120, applicabile *ratione temporis*. Ciò in quanto nel caso

di specie l'evento dannoso, rappresentato dallo sviamento del finanziamento pubblico, non è ulteriore conseguenza del comportamento antidoveroso ma è ad esso contestuale di talché alla volontà della condotta antigiuridica è intrinsecamente accompagnata quella dell'evento dannoso (Sez. Liguria, n. 1/2021 e n. 83/2022).

Non può, infine, essere revocata in dubbio l'esistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica posta in essere dal sig. e l'evento lesivo.

Il convenuto deve essere, quindi, condannato a risarcire il danno inferto alle casse statali, che va quantificato, come richiesto dall'attore, nell'ammontare di euro 30.000,00 comprensivi delle spese di istruttoria, stante la gratuità del finanziamento dal lato del beneficiario, non rilevando in senso diverso la circostanza che questi abbia percepito, al netto di dette spese, la somma di euro 29.925,00.

A tale somma devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data della prima operazione di utilizzazione del finanziamento e gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto sig.
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto medesimo a risarcire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero dello sviluppo economico) la somma di euro 30.000,00. Su tale somma dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria con

decorrenza dalla data della prima operazione di utilizzazione del finanziamento e gli interessi legali, a decorrere dalla data della sentenza e fino al soddisfo;

- pone, altresì a carico del convenuto le spese del giudizio che ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., saranno liquidate dal funzionario di segreteria con nota in calce alla sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in , nella camera di consiglio del 25.5.2023.

L'Estensore Il Presidente

( ) (

F.to digitalmente F.to digitalmente

DEPOSITO IN SEGRETERIA 3 AGOSTO 2023

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.TO DIGITALMENTE